Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24/01/2018 Delibera n° 2

Oggetto: Progetto di legge regionale n. 206 del 2016 recante "Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.". Richiesta parere ai Consigli Comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore ai sensi dell'art. 30, comma 3 bis, della L.R. 44/2007. Provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO, del mese GENNAIO, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono stati convocati in seduta straordinaria urgente ed in seduta pubblica in seconda convocazione i Consiglieri Comunali. Sono presenti:

N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.	N.	Consiglieri comunali	Pres.	Ass.
1	MARAGNO FRANCESCO	X		14	DI PASQUALE UMBERTO	X	
2	ALIANO ANTHONY HERNEST	X		15	FALCONE CARLANDREA	X	
3	BALLARINI PAOLA	X		16	GABRIELE PIETRO PASQUALE	X	
4	CILLI AURELIO		X	17	ORSINI MAURO		X
5	D'ALONZO ENEA	X		18	PALUMBO ANGELITA	X	
6	DAVENTURA CLAUDIO	X		19	PALUMBO DANILO	X	
7	DI BATTISTA CORRADO	X		20	POMPEI ALESSANDRO	X	
8	DI BLASIO STEFANO	X		21	ROSSI PAOLO		X
9	DI CARLO CRISTHIAN	X		22	RUGGERO LINO		X
10	DI FELICE VALENTINA	X		23	SILLI LORENZO	X	
11	DI GIOVANNI BARBARA	X		24	STRACCINI GABRIELE	X	
12	D'IGNAZIO FELICIANO	X		25	TOCCO ADRIANO	X	
13	DI STEFANO GABRIELE	X					

Presenti n. 21 Assenti n. 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede UMBERTO DI PASQUALE nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Generale Alfredo Luviner.

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione .

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto 1 dell'odg, di cui si è posposta la disamina in apertura di seduta, cedendo la parola al Sindaco Maragno per l'illustrazione.
Alla relazione segue il dibattito.
Intervengono i Consiglieri: Gabriele, Di Stefano, Ruggero, Di Felice, Tocco, D'Ignazio, Aliano, Cilli, Palumbo Angelita, Ballarini.
Il Cons. Daventura chiede la sospensione della seduta per necessità di confronto con i Capigruppo sull'argomento in discussione.
Intervengono, inoltre i Conss.: Pompei e Rossi.
Il Cons. Straccini chiede quali siano le motivazioni che hanno spinto il Cons. Daventura a ritenere necessaria una sospensione della seduta.
Segue la risposta del Cons. Daventura, quindi, il Presidente interrompe la seduta.
Sono le ore 12:15.
Alle ore 13:15 la seduta riprende.
Il Segretario Generale procede all'appello nominale da cui risultano presenti n. 21 Consiglieri: Maragno - Sindaco, Di Pasquale, Aliano, Ballarini, Cilli, D'Alonzo, Daventura, Di Battista, Di Carlo, Di Felice, D'Ignazio, Di Stefano, Falcone, Gabriele, Palumbo A., Palumbo D., Pompei, Rossi, Silli, Straccini, Tocco.
Il Presidente del Consiglio riconferma scrutatori i Consiglieri: Ballarini, Di Felice e Palumbo Angelita.
Dichiarata conclusa la discussione generale, il Presidente consente di rendere le proprie dichiarazioni di voto, a nome dei gruppi politici di appartenenza, ai Consiglieri: Di Stefano, Ballarini, Di Felice, D'Ignazio, Tocco, Aliano.

Frattanto è entrato in Aula il Cons. Di Giovanni. I presenti sono n. 22.

Replica il Sindaco, quindi, si procede con la votazione dell'atto deliberativo.

Si dà atto che abbandonano l'Aula i Consiglieri Ballarini, Di Carlo, Straccini. I presenti sono n. 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del provvedimento a cura del Sindaco Maragno, cui è conseguito il dibattito con gli interventi integralmente riportati nella trascrizione dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta, che si allega;

Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Giunta regionale Abruzzo n. 34 del 08/07/2014 è stato proclamato il risultato del referendum consultivo per l'istituzione del Comune della "Nuova Pescara" conseguente alla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, indetto con precedente DPGR n. 12 del 18/02/2014, successivamente modificato con DPGR n. 22 del 15/04/2014 e svoltosi il giorno 24/05/2014;
- che, conseguentemente, sono stati presentati al Consiglio regionale e assegnati alla Prima commissione consiliare "Bilancio, Affari generali e istituzionali", i seguenti progetti di legge, tutti volti, seppur con diverse modalità, all'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", mediante fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, L.R. 44/2007: n. 17/2014 del 07/10/2014 Prot. n. 21036, n. 206/2016 del 05/02/2016 Prot. n. 3022

e n. 207/2016 del 05/02/2016 Prot. n. 3025, tutti trasmessi in copia ai Comuni interessati con nota del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo Prot. n. RA/270339/17/UDC del 23/10/2017;

- che con nota del 24/11/2017, il presidente della Prima commissione consiliare regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale che nella seduta del 12/10/2017, la Commissione aveva deliberato a maggioranza dei consiglieri presenti, quale testo base da sottoporre all'iter legislativo, il progetto di legge (PDL) n. 206 del 2016 recante "Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara", che prevede l'istituzione del nuovo comune a decorrere dal 1 Gennaio 2019;

Ricordato:

- che con nota del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Prot. P00029044/PRES-02 del 28/11/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/11/2017 al n. 67177, a firma del Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio e del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, indirizzata ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli Comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore, oltre che al Presidente della Prima Commissione consiliare regionale, si chiedeva ai Consigli Comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore di esprimere, entro l'8/01/2018, il proprio parere sul progetto di legge regionale n. 206 del 2016, inerente l'istituzione del Comune di Nuova Pescara, ai sensi dell'art. 30, comma 3 bis, della L.R. 44/2007, il quale dispone: "*L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3*";
- che, preso atto che il termine assegnato dell'8/01/2018 appariva eccessivamente ristretto per consentire al Consiglio comunale di esprimere il parere di competenza su un progetto di legge regionale che rappresenterà un epocale cambiamento istituzionale e amministrativo per i comuni interessati, portatori di caratteri distintivi propri e ricchi di una storia profondamente radicata nei rispettivi territori, con nota Prot. n. 72778 del 29/12/2017 il Presidente del Consiglio Comunale, Umberto di Pasquale, chiedeva il rinvio del termine di almeno 30 giorni;
- che, i Comuni di Pescara e Spoltore hanno avanzato distinta richiesta di proroga rispettivamente di 20 e 30 giorni;
- che, con nota datata 04/01/2018, a firma del Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio e del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/01/2018 al n. 708, la Regione Abruzzo disponeva la concessione della proroga della scadenza fissata per l'08/01/2018, fino al 25/01/2018;

Considerato:

- che appare opportuno, in via preliminare, sottolineare che il processo di fusione, così come disciplinato dal disegno di legge regionale, prefigura una forma di accorpamento inedita nell'esperienza dell'Abruzzo e di altre regioni. La comparazione con le leggi regionali che hanno istituto nuovi comuni risultati da fusioni, rivelano innanzitutto che i fenomeni di accorpamento concernono comuni di classe demografica ridotta, in continuo decremento per flussi migratori costanti e, inoltre, caratterizzati dalla carenza delle strutture organiche di cui sono dotate. Si tratta di un fenomeno nel quale l'entificazione di un nuovo soggetto pubblico risponde ai criteri razionali, di immediata evidenza;
- che risulta, invero, ben più cospicua, rispetto a Comuni microscopici, la consistenza demografica dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore: il meccanismo della fusione risponde in questo caso ad un ambizioso disegno di conurbazione, ed ai problemi, molto complessi, generati dall'obiettivo da raggiungere, corrispondono le soluzioni indicate nel PDL, di difficile lettura,

anche in considerazione dell'originalità della situazione. Sarebbe stato necessario – più che opportuno – assegnare agli enti rappresentativi delle comunità residenti nel territorio, corrispondenti all'agglomerato nel quale *ab origine* si è sviluppata la vita politica della collettività locale, un termine ben più ampio per interloquire adeguatamente su un progetto di legge, depositato in data 05/02/2016 ma trasmesso ai comuni interessati quasi due anni dopo, ovvero in data 28/11/2017, che interferirà fin dal momento nel quale il testo sarà promulgato, acquistando forza e valore di legge, sull'assetto istituzionale degli enti che verranno estinti successivamente, a far data dal 1° Gennaio 2019;

- che l'esecuzione così repentina della fusione correrebbe il rischio di compromettere il conseguimento dei vantaggi attesi, procurando potenziali danni, in mancanza di un'accurata analisi e pianificazione preliminare condivisa. I cittadini chiedono servizi efficienti e l'attuazione di un governo del territorio che sia concreta espressione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- che, inoltre, non è stato mai prodotto uno studio tecnico ed economico-finanziario articolato ed esaustivo che valuti i costi e i benefici della fusione e che, di conseguenza, programmi il processo di fusione in tutti i suoi aspetti che, oltre ad essere numerosi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riguardano: il bilancio, i tributi, la pianificazione territoriale ed urbanistica, le infrastrutture, l'integrazione dei sistemi informativi, delle banche dati e dei corrispondenti processi di elaborazione e gestione, i lavori pubblici, le manutenzioni, la polizia locale, la gestione dei rifiuti, la tutela ambientale, la logistica e il commercio, la mobilità, i servizi e le politiche sociali, i servizi scolastici, la promozione turistica, ecc.), implicano specifiche problematiche e criticità che richiedono distinti e approfonditi studi, anche in termini di costi da sostenere e relative coperture finanziarie, fattispecie non compatibili con le modalità ed i tempi ristretti indicati nel PDL n. 206/2016;
- che, le tematiche da affrontare sono molteplici e, ciascuna presenta caratteristiche e problematiche specifiche che possono essere affrontate e risolte solo con il lavoro, non ancora eseguito, congiunto di tutti i soggetti interessati dalla fusione, a partire dalle amministrazioni comunali;
- che vengono compattate all'interno di un unico involucro istituzionale comunità di ragguardevoli dimensioni che, dal punto di vista storico e naturalistico, sono state sempre riconosciute quali enti territoriali. L'esperienza legislativa regionale, misurata su base comparativa, rivela che le leggi istitutive non prevedono una regolamentazione intertemporale con la quale si anticipino gli assetti organizzativi futuri tra l'entrata in vigore del provvedimento e la decorrenza dell'istituzione del nuovo comune (si veda Legge Regionale Toscana, 10 Giugno 2016 n. 35; Legge Regionale Liguria, 2 Agosto 2017 n. 21, Legge Regionale Piemonte, 5 Aprile 2017 n. 4);

Dato atto:

- che alla luce delle considerazioni di carattere generale che precedono, e nella consapevolezza che la tempistica così ristretta depotenzia l'apporto partecipativo dei comuni ad un processo di riorganizzazione diretto a cancellare – dal punto di vista istituzionale – i caratteri distintivi di agglomerati locali storicamente radicati sul territorio da molto tempo, appare utile per le finalità indicate in oggetto puntualizzare quanto segue:
  1) innanzitutto le funzioni attribuite al Comitato per la fusione, in ordine alla definizione del programma generale per la fusione appaiono troppo estese: tale programma deve contenere la disciplina della "*graduale creazione di forme di collaborazione, quali l'esercizio associato di funzioni con la gestione associata di servizi essenziali tra i comuni coinvolti, ai sensi dell'art. 9*". Si ritiene infatti che l'esercizio associato di funzioni o la gestione associata di servizi essenziali tra i comuni coinvolti, fino al momento in cui decorrerà l'istituzione del Comune di Nuova Pescara, si traduca in uno strumento che priva *ante*

tempus i consigli comunali delle funzioni inerenti alle materie di fondamentale rilevanza sul piano programmatico che non possono essere sottratte alla sfera di attribuzioni del consesso, in relazione al principio cardinale secondo cui nel diritto pubblico il riparto di competenze è inderogabile.

Non sembra superfluo, a tal proposito, rammentare che spetta al Consiglio comunale l'approvazione delle convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'organizzazione dei pubblici servizi, e tali materie si collocano all'interno dell'ampio catalogo che il testo unico degli enti locali riserva all'assise civica.

Invero, la circostanza che il programma generale debba essere approvato, peraltro in un arco temporale di appena 30 giorni, dai consigli comunali coinvolti, in difetto di preventive interlocuzioni riguardanti il suo processo di formazione, si pone in contrasto con un principio di partecipazione, che andrebbe esaltato nella gestazione di una epocale riforma unificatrice;

2) la condivisione del programma dovrebbe avere una struttura bifasica e dal punto di vista dei contenuti, il documento in rassegna dovrebbe essere limitato a disegnare l'architettura istituzionale dell'ente di nuova formazione, eliminando qualsiasi ipotesi impervia di eterodirezione dei Comuni, nei quali le prerogative dei consigli comunali, che devono rimanere invece rigorosamente incardinate presso gli organi collegiali fino all'effettiva istituzione del Comune di Nuova Pescara, sarebbero loro sottratte anticipatamente. Il Comitato per la fusione dovrebbe perciò elaborare il programma generale per la fusione, definendo il modello organizzativo del nuovo Comune, e la dotazione organica del personale, utilizzando i flussi informativi provenienti dagli uffici. Il programma potrebbe essere quindi sottoposto ai consigli comunali coinvolti, i quali dovrebbero disporre di un termine adeguato per proporre le loro osservazioni sul documento; vagliate tali osservazioni entro un ulteriore termine, il Comitato dovrebbe proporre il testo rimodulato ai consigli che potrebbero motivatamente recepirlo o respingerlo. In tal modo l'assise civica non sarebbe chiamata a decidere immediatamente in ordine ad una soluzione precostituita, che la porrebbe di fronte al drammatico aut aut: di approvare o respingere il programma senza poter suggerire alcun emendamento;
3) appare, altresì, arduo affermare che l'assemblea costitutiva abbia i poteri per poter modificare il programma: all'assemblea costitutiva spetta infatti la limitata funzione di coordinare e sviluppare il procedimento per la fusione, in attuazione delle previsioni del programma generale medesimo del quale lo stesso comma 3 dell'articolo 5 conferma dunque la struttura rigida e non modificabile da parte dei consessi comunali o di organi che ne costituiscano la sintesi. Bisognerebbe peraltro chiarire, in rapporto all'articolo 6 secondo cui l'assemblea costitutiva elabora una proposta di statuto provvisorio, delineando dunque l'intelaiatura delle regole fondamentali per la vita del futuro ente, quali siano i rapporti tra le "*modalità del procedimento di fusione*" e l'oggetto dello statuto provvisorio, escludendo con una più precisa indicazione del concetto di "modalità" possibili sovrapposizioni con il contenuto necessario della proposta statutaria;
4) i settori di intervento, tra i quali spicca la pianificazione territoriale e urbanistica, non possano essere devoluti al programma generale per la fusione, che rivela qui l'attitudine a dilatare il campo di estensione dei meccanismi aggregativi a discapito dell'autonomia degli enti interessati dal processo di fusione ed attivi fino al momento in cui quest'ultimo non abbia effettivamente luogo. In particolare nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica, risulta condivisibile l'impostazione dell'articolo 1, comma 124, lettera a), della L. 56/2014, secondo cui "*tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei*

comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune". La predetta disposizione normativa consolida l'orientamento, che si fa proprio in questa sede, secondo il quale il programma generale per la fusione non può contemplare legittimamente la possibilità astratta che organismi di coordinamento, allo stato non identificabili neppure sommariamente, siano investiti del potere straordinario di compiere scelte eversive incidenti sulla pianificazione territoriale e urbanistica esistente, che si traducono in una complessa strumentazione nella quale si stratificano scelte discrezionali e ponderate nel corso del lungo arco temporale nel quale si articola usualmente la vicenda formativa degli atti di governo del territorio;

5) sulla base di quanto evidenziato nei punti che precedono, si può, pertanto, affermare che la pianificazione territoriale ed urbanistica, così come che le grandi infrastrutture, il trasporto pubblico locale, l'approvvigionamento energetico, la promozione turistica, ecc., devono rimanere intatti (secondo il modello privilegiato del legislatore statale che si ritiene senza dubbio più razionale) fino all'approvazione di nuovi strumenti di programmazione da parte dei nuovi organi deliberanti;
6) inoltre, la definizione della "*graduale creazione di forme di collaborazione, quali l'esercizio associato di funzioni con la gestione associata di servizi essenziali tra i comuni coinvolti*", dovrà necessariamente rimane nell'ambito delle deliberazioni dei consigli comunali, unici organi competenti come disposto dalla legge in materia;

Rilevato, altresì, che il disegno di legge regionale indicato in oggetto desta notevoli perplessità anche in ordine alla rappresentanza dei territori dei comuni interessati dalla fusione, in seno agli organi della Provincia di Pescara. Infatti, la cessazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali per estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, a partire dal 1° Gennaio 2019, non consente a questi territori, che complessivamente contano una popolazione di circa 194.000 unità, pari ad oltre il 60% degli abitanti della Provincia di Pescara, di esprimere propri rappresentati presso l'istituzione provinciale, considerato che, ai sensi della L. 56/2014, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale e, inoltre, impedisce la candidatura alle elezioni provinciali previste per il mese di Gennaio 2019. Infatti, come disposto dalla L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia solo i sindaci in carica e a consigliere provinciale, solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla provincia. Per tali ragioni, appare opportuno sollecitare provvedimenti di legge nazionale che consentano ai Sindaci e ai consiglieri comunali cessati dalla carica per l'effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione, di continuare a esercitare la carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del comune istituito a seguito di fusione;

Evidenziato:

- che, per le motivazioni precedentemente esposte, appare opportuno definire un progetto di fusione che espressamente preveda un percorso graduale di aggregazione, mediante la progressiva istituzione di forme di collaborazione e di gestione associata di servizi e funzioni, deliberate dagli organi comunali competenti, che consenta l'emersione delle criticità e delle problematiche derivanti dalla fusione prima dell'effettiva entrare in vigore, in modo da consentire l'attuazione di misure correttive che permettano di conseguire i risultati attesi dai cittadini in termini di servizi più efficienti e contenimento dei costi;
- che, in tal senso appare più appropriata e funzionale la proposta di legge regionale n. 207/2017 del 05/02/2016 Prot. n. 3025, non oggetto della richiesta di parere ai sensi dell'articolo 30, comma 3 bis, L.R. 44/2007, che all'articolo 5 (*Gradualità del processo di fusione*), disposizione assente nel PDL 206/2016, espressamente prevede la definizione di un nuovo termine di decorrenza dell'istituzione del comune risultante dalla fusione, laddove i Consigli

Comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore approvino lo schema di Atto di costitutivo di un'Unione fra i tre comuni ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni nell'ottica di una progressiva integrazione della loro azione amministrativa, in maniera comunque strumentale al completamento del processo di fusione;

- che, la definizione dei termini e delle modalità inerenti la gradualità del processo di fusione possono essere ulteriormente migliorati rispetto a quanto disposto dal citato articolo 5 del PDL 207/2016, attraverso il lavoro congiunto degli organi regionali e comunali competenti;

Rappresentato, inoltre, che in tema di copertura finanziaria dei costi di fusione, sulla base dei risultati dello studio di fattibilità tecnica ed economico-finanziario necessario per valutare i costi e i benefici della fusione, ad oggi non ancora realizzato e di cui, come detto in precedenza, si ritiene necessaria la redazione:

- risulta necessario sollecitare provvedimenti di legge nazionali tesi allo stanziamento di contributi straordinari congrui rispetto al progetto di fusione in parola, contributi allo stato limitati dal combinato disposto di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. 267/2000 e al comma 1-bis dell'articolo 20 del D.L. 95/2012;
- è necessario abrogare il comma 3-ter dell'articolo 10 della L.R. 143/1997 che impedisce l'erogazione dei contributi regionali per i comuni che a seguito di fusione risultino avere una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, come nel caso dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, prevendo, anche in questo caso, lo stanziamento di risorse a valere sul bilancio regionale che comprano integralmente i costi di fusione;

Osservato, in ultimo, che al fine di non generare incertezze interpretative, nel progetto di legge regionale appare opportuno specificare la durata massima del periodo di commissariamento del comune istituito dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, specificando i termini per l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni ampiamente illustrate in narrativa di esprimere parere negativo in merito al progetto di legge regionale n. 206/2016;

Visto il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.01.2018;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, trattandosi di deliberazione non comportante alcuna spesa nonché movimenti finanziari di bilancio, non è necessario il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 30, comma 3 bis, della L.R. 44/2007;

Tutto ciò premesso,
Con voti resi in forma palese, per alzata di mano e con l'esito che si trascrive:
FAVOREVOLI n. 15: Maragno, Di Pasquale, Aliano, Cilli, Daventura, Di Battista, Di Felice, D'Ignazio, Di Stefano, Falcone, Gabriele, Palumbo A., Pompei, Silli, Tocco;
CONTRARI n. 3: D'Alonzo, Di Giovanni, Rossi;
ASTENUTI n. 1: Palumbo D.,

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di esprimere parere negativo in merito al Progetto di legge regionale n. 206 del 2016 recante "Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara";

3) Di manifestare la disponibilità a partecipare, congiuntamente ai competenti organi regionali e comunali di Pescara e Spoltore, alla redazione di una nuova proposta di legge regionale che risolva le criticità della PDL n. 206 del 2016 evidenziate in premessa, anche con riferimento alla definizione dei termini e delle modalità inerenti la gradualità del processo di fusione e all'indicazione dei contributi statali e regionali;

4) Di inviare la presente deliberazione al Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, al Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, al Presidente della Prima Commissione consiliare regionale, Maurizio Di Nicola, per il seguito di competenza;

5) Di inviare la presente deliberazione ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli Comunali di Pescara e Spoltore Montesilvano per opportuna conoscenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per ragioni d'urgenza, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, per alzata di mano e con l'esito che si trascrive:
FAVOREVOLI n. 15: Maragno, Di Pasquale, Aliano, Cilli, Daventura, Di Battista, Di Felice, D'Ignazio, Di Stefano, Falcone, Gabriele, Palumbo A., Pompei, Silli, Tocco;
CONTRARI n. 3: D'Alonzo, Di Giovanni, Rossi;
ASTENUTI n. 1: Palumbo D., dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il sottoscritto, Dr. Alfredo Luviner, Segretario Generale, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e agli aspetti legislativi, normativi e regolamentari riferiti al presente atto.
Data, 22.01.2018

Il Segretario Generale
f.to Dr. Alfredo Luviner

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
DI PASQUALE UMBERTO	LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Montesilvano, lì 13/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

☑ E' divenuta esecutiva il giorno 24/01/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Montesilvano, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì _____

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993